

Linee guida e istruzioni operative per la salvaguardia del patrimonio apistico e la riduzione dei rischi connessi all'impiego di prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 22 della LR n. 56/82 e successive modificazioni.

Atteso che le api sono fondamentali in agricoltura e costituiscono un importante indicatore di qualità dell'ambiente, è dovere di tutti proteggerle, evitando pratiche che possano pregiudicare la loro sopravvivenza. A tal fine sono predisposte le seguenti linee guida e istruzioni operative per la loro salvaguardia dai rischi connessi all'impiego di fitofarmaci.

1. Limitazioni nell'uso di prodotti

È vietato l'utilizzo di insetticidi, acaricidi, diseccanti, diserbanti o altri prodotti tossici per le api su colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, durante il periodo di fioritura della specie trattata, dall'apertura dei fiori alla caduta dei petali.

Il divieto di utilizzo delle sostanze tossiche per gli impollinatori si estende anche alle piante che producono melata durante il periodo di produzione della stessa.

Occorre, inoltre, evitare trattamenti nell'immediata prefioritura con prodotti tossici o ad azione repellente per le api, se ad elevata persistenza o sistemici.

2. Prodotti consentiti e modalità di utilizzo

Durante il periodo della fioritura di colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, è consentita la lotta fungicida solo all'instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo di malattie crittogamiche attenendosi alle indicazioni dell'ufficio servizi fitosanitari o a sistemi di previsione e avvertimento messi in atto a livello aziendale.

Nel suddetto periodo è consentito l'utilizzo di fitoregolatori, solo se l'impiego di questi ultimi è autorizzato in etichetta durante la fioritura.

E' opportuno evitare, ove possibile, le miscele di fitofarmaci, in quanto l'effetto tossico nei confronti dei pronubi aumenta, e trattare preferibilmente la mattina presto o la sera, al di fuori dalle ore di massimo volo delle api.

Devono essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute in etichetta con particolare riferimento alle dosi e alle modalità di preparazione della miscela e di impiego.

Non è consentito il trattamento in presenza di vento di velocità superiore a 2,5 m/secondo.

3. Pratiche colturali

In qualsiasi periodo dell'anno, prima di effettuare qualsiasi trattamento con insetticidi, acaricidi, diserbanti, diseccanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio sfalciare le erbe spontanee fiorite presenti sotto la chioma delle colture arboree o arbustive su tutta la superficie coltivata.

4. Ulteriori adempimenti

A partire dal 1° agosto di ogni anno e fino alla vendemmia, i conduttori dei vigneti hanno l'obbligo di comunicare, attraverso apposita email attivata presso il dipartimento agricoltura (ufficio apicoltura), i trattamenti che si intendono eseguire con insetticidi o acaricidi. La comunicazione deve essere fatta in giorno feriale e con almeno quattro giorni d'anticipo rispetto alla presunta data di esecuzione del trattamento.